

CIRCOLARE 011-2013 DEL 16 DICEMBRE 2013

Dal 1° gennaio 2014 riduzione all'1% del tasso di interesse legale

In attuazione dell'art. 1284 c.c., il DM 12 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre scorso, ha ridotto il tasso di interesse legale all'1% in ragione d'anno, rispetto al 2,5% stabilito dal DM 12 dicembre 2011.

Il nuovo tasso di interesse legale dell'1% si applica dal 1° gennaio 2014.

Ai fini **fiscali**, la riduzione del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2014 ha rilevanza, in particolare, in relazione:

- alla procedura di **ravvedimento operoso**, di cui all'art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 472;
- all'**adesione agli inviti al contraddittorio**, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'**adesione ai processi verbali di constatazione**, ai sensi dell'art. 5-*bis* del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'**acquiescenza all'accertamento**, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'**accertamento con adesione**, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- alla **conciliazione giudiziale**, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in caso di versamento rateale delle somme dovute.

La riduzione del **tasso di interesse legale**, invece, non ha rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini contributivi, la diminuzione aumento del tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, in relazione alle sanzioni civili previste per l'**omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali**, ai sensi dell'art. 116 comma 15 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di **omesso o ritardato versamento di contributi**, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale in caso di:

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

- **oggettive incertezze** connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso di terzi**, denunciato all'autorità giudiziaria;
- **crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale** di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello